



COMUNE DI SAN BERNARDINO VERBANO

Provincia del Verbano Cusio Ossola

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33

OGGETTO:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (CD. FOIA). DETERMINAZIONI.

L'anno duemiladiciassette addì trenta del mese di novembre alle ore diciotto e minuti zero nella Sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. LIETTA GIOVANNI - Presidente	Sì
2. SCARSETTI STEFANO - Vice Sindaco	Sì
3. DANINI ROMINA - Consigliere	Sì
4. RIGOLI ASSUNTA - Consigliere	Sì
5. ELLENA CHIARA - Consigliere	Sì
6. POSCIA TIZIANO - Consigliere	Sì
7. MASIERI ROBERTA - Consigliere	Sì
8. LOPIZZO ANDREA - Consigliere	Sì
9. CARDOLETTI MARCO - Consigliere	No
10. MARTINELLI ANDREA - Consigliere	Giust.
11. BASSI SALVATORE - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Nicola Di Pietro il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Signor LIETTA GIOVANNI nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI ACCESSO CIVICO E ACCESSO GENERALIZZATO (CD. FOIA). DETERMINAZIONI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs n. 97/2016, che, in analogia agli ordinamenti avente il Freedom of information Act (FOIA), così testualmente dispone: **“Accesso civico a dati e documenti”** *(articolo così sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016)*

1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

2. Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.

3. L'esercizio del diritto di cui ai commi 1 e 2 non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione. L'istanza può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) all'Ufficio relazioni con il pubblico;
- c) ad altro ufficio indicato dall'amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale;
- d) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto.

4. Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

5. Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 2, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di cui al comma 6 è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta, accertata la ricezione della comunicazione.

6. Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di accoglimento, l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti, ovvero, nel caso in cui l'istanza riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, a pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione dello stesso, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale. In caso di accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima

di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze.

7. Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di cui all'articolo 43, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni. Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.

8. Qualora si tratti di atti delle amministrazioni delle regioni o degli enti locali, il richiedente può altresì presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore. Il ricorso va altresì notificato all'amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Se il difensore civico ritiene illegittimo il diniego o il differimento, ne informa il richiedente e lo comunica all'amministrazione competente. Se questa non conferma il diniego o il differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico, il termine di cui all'articolo 116 del Codice del processo amministrativo decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), il difensore civico provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per la pronuncia del difensore è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

9. Nei casi di accoglimento della richiesta di accesso, il controinteressato può presentare richiesta di riesame ai sensi del comma 7 e presentare ricorso al difensore civico ai sensi del comma 8.

10. Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ha l'obbligo di effettuare la segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.

11. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II, nonché le diverse forme di accesso degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241.

VISTO, altresì, l'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs n. 97/2016 che così testualmente dispone: **“Esclusioni e limiti all'accesso civico”** (*articolo introdotto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016*);

1. L'accesso civico di cui all'articolo 5, comma 2, è rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

2. L'accesso di cui all'articolo 5, comma 2, è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;
- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

3. Il diritto di cui all'articolo 5, comma 2, è escluso nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990.

4. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente. Se i limiti di cui ai commi 1 e 2 riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

5. I limiti di cui ai commi 1 e 2 si applicano unicamente per il periodo nel quale la protezione è giustificata in relazione alla natura del dato. L'accesso civico non può essere negato ove, per la tutela degli interessi di cui ai commi 1 e 2, sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

6. Ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui al presente articolo, l'Autorità nazionale anticorruzione, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, adotta linee guida recanti indicazioni operative.

VISTE le linee guida dell'ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 comma 2 del predetto D.Lgs n.33/2013 e smi;

RITENUTO necessario ed opportuno dotare l'Ente di un apposito regolamento che disciplini la materia dell'accesso civico e dell' accesso generalizzato, in linea con le indicazioni normative del D.Lgs. n. 33/2013 e smi e con le linee guida dell'ANAC;

RILEVATO che l'Ufficio Comunale ha predisposto, sulla base delle indicazioni ricevute la bozza del predetto Regolamento comunale, costituito da n. 13 articoli;

DATO ATTO che, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 e smi, il Responsabile del Servizio interessato ha espresso il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto

VISTA la bozza di regolamento comunale in questione;

VISTO l'art. 7 del TUEL avente ad oggetto "Regolamenti";

VISTO l'art. 114 e 177 della costituzione nella sua formulazione innovata dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO l'art. 4 della legge 5 giugno 2003 n. 131 (disposizioni per adeguamento dell'ordinamento della repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 267/00;

VISTO lo statuto del Comune;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano dai convenuti aventi diritto al voto che dà il seguente risultato:

Presenti	Astenuti	Votanti	Voti favorevoli	Voti Contrari
9	0	9	8	1 (Bassi Salvatore)

DELIBERA

- 1) Di approvare il Regolamento comunale in materia di accesso civico e accesso generalizzato, predisposto nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 5 e 5 bis del D.lgs. n. 33/2013 e smi e dalle linee guida dell'Anac, e composto da n. 13 articoli, che si allega come parte integrante della presente delibera;
- 2) Di disporre che il Regolamento di cui al punto 1) entrerà in vigore una volta divenuto esecutivo ai sensi dell'art. 134 del D.Legisl. n. 267/2000, e resterà in pubblicazione all'Albo Pretorio on line del Comune per 15 gg. consecutivi.
- 3) Di disporre che il Regolamento di cui al punto 1) venga inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti e che allo stesso venga data la massima pubblicità.
- 4) Di abrogare dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al punto 1) ogni disposizione regolamentare del Comune che disciplini la materia o che risulta incompatibile con lo stesso.

Parere ex art. 49, comma 1 del D. Lgs n. 267/2000

Per la regolarità tecnica

F.to Dott. Nicola Di Pietro

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to: LIETTA GIOVANNI

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola Di Pietro

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno 07/12/2017 all'Albo Pretorio online del Comune inserito nel sito web: www.comune.sanbernardinoverbano.vb.it per rimanervi per 15 giorni consecutivi, ai sensi dall'art.32, comma 5, Legge n. 69/2009 e s.m.i.

Addì 07/12/2017

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola Di Pietro

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Addì, 07/12/2017

Il Segretario Comunale
Dott. Nicola Di Pietro

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA _____

Perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

X Per la scadenza dei 10 giorni della pubblicazione (art. 134, 3° comma, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267)

Addì, li _____

Il Segretario Comunale
F.to: Dott. Nicola Di Pietro